

REGIONE LOMBARDIA  
COMUNE DI SOLARO  
(Provincia di Milano)  
-Ufficio Tecnico-

*opera in progetto*

centro sportivo comunale "G. Scirea":  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
IMPIANTI SPORTIVI DA AFFIDARE IN CONCESSIONE

importo: € 668.352,11

*livello progettuale*

PROGETTO DEFINITIVO

*elaborato*

doc. **F**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

*Responsabile del Procedimento*

Arch. Marina DI RIENZO

*Progettazione*

Novabita soc. coop.  
P.zza Dante 4  
27100 Pavia

*Progettista*

Ing. Vittorio CATTANEO

*Coordinamento per la sicurezza*

Arch. Vincenzo BERTOLETTI

*Aggiornamento:*

AGOSTO 2017

*Data:*

AGOSTO 2017

*Scala:*

PREMESSE.....	3
PARTE PRIMA – DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI .....	3
CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
Art. 1 - oggetto dell'appalto .....	3
Art. 2 - ammontare dell'appalto e categorie di lavoro.....	3
Art. 3 - modalità di stipulazione del contratto .....	4
Art. 4 - descrizione dei lavori .....	4
Art. 5 - forma e principali dimensioni delle opere.....	5
Art. 6 - variazioni alle opere progettate .....	6
Art. 7 - ordine da tenersi nell'andamento dei lavori.....	6
Art. 8 - osservanza del capitolato speciale e di particolari disposizioni di legge .....	6
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	7
Art. 9 - interpretazione del capitolato speciale .....	7
Art. 10 - documenti che fanno parte del contratto .....	7
Art. 11 - condizioni d'appalto.....	7
Art. 12 – Fallimento dell'appaltatore .....	8
Art. 13 – Garanzie.....	9
Art. 14 – Coperture Assicurative.....	10
Art. 15 Disciplina del subappalto .....	11
CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	12
Art. 16 - consegna dei lavori - programma operativo dei lavori.....	12
Art. 17 - inizio e termine per l'esecuzione - penale per il ritardo - consegne – sospensione dei lavori .....	13
Art. 18 - inizio e termine per l'esecuzione - penale per il ritardo - consegne – sospensione dei lavori .....	13
Art. 19 – Proroghe e differimenti.....	14
Art. 20 - ordini della direzione dei lavori.....	14
Art. 21 – Inderogabilità dei termini di esecuzione .....	15
CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI .....	16
Art. 22 – Lavori a corpo .....	16
Art. 23 – Eventuali lavori a misura .....	17
Art. 24 – Eventuali lavori in economia .....	17
CAPO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA.....	17
Art. 25 - disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori - invariabilità dei prezzi - nuovi prezzi .....	18
Art. 26 - prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere e lavori previsti nell'appalto .....	18
CAPO 6 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE .....	18
Art. 27 - oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore - responsabilità dell'appaltatore .....	19
Art. 28 - spese contrattuali, imposte, tasse.....	22
Art. 29 - danni di forza maggiore e difetti costruttivi .....	23
CAPO 07 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....	24
Art. 30 - sicurezza dei lavori da controllare da parte del progettista sicurezza cantiere.....	24
Art. 31 – Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere .....	25
Art. 32 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza .....	25
Art. 33 – Piano operativo di sicurezza.....	26
CAPO 08 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO .....	26

Art. 34 – Accordo bonario .....	26
PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE.....	28
CORPO 1 – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI – ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAIZONE .....	28
Art. 1 qualità e provenienza dei materiali .....	28
Art. 2 teli di copertura .....	28
Art. 3 Opere in erba sintetica e accessorie.....	28
Art. 4 Pavimenti sportivi in mescola di PVC.....	29
Art. 5 Masselli autobloccanti .....	29
Art. 6 Cordoli in calcestruzzo vibrocompresso .....	29
Art. 6 Impermeabilizzazioni .....	30
Art. 7 Collettori solari di grande superficie .....	30
Art. 8 Tubazioni per impianti solari.....	31
Art. 9 Bollitore e accessori impianto solare termico.....	31
Art. 10 demolizioni e rimozioni .....	31

## PREMESSE.

L'Amministrazione del Comune Solaro in relazione al nuovo appalto di gestione dell'impianto sportivo G. Scirea, ha ravvisato la necessità di procedere ad una serie organica di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture, al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle strutture nel tempo.

Si è rilevato che una serie di elementi costituenti l'impianto sportivo presentano fenomeni di vetustà delle opere di finitura e di impermeabilizzazione ed usura dei manti in erba sintetica ed in PVC e risulta quindi necessaria un'operazione di rinnovamento

## PARTE PRIMA – DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI

### CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

#### Art. 1 - oggetto dell'appalto

Ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, l'oggetto dell'appalto consiste nella progettazione esecutiva in conformità al presente progetto definitivo, e nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.

L'intervento è così individuato:

Denominazione: CENTRO SPORTIVO COMUNALE "G. SCIREA":  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DA AFFIDARE IN CONCESSIONE

Descrizione sommaria dell'intervento:

Sono previste opere di manutenzione straordinaria delle strutture sportive al fine di renderle idonee alla ottimale prosecuzione delle attività già in essere, e volte all'eliminazione di vizi o difetti dovuti agli effetti del tempo. Come nel seguito meglio specificato.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste che si rendono necessarie per consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei servizi igienici, degli impianti idro sanitari, di riscaldamento ed elettrici, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

#### Art. 2 - Ammontare dell'appalto e categorie di lavoro

L'importo complessivo del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, ammonta ad € **668.352,11**, (diconsi **seicentosestantottotrecentocinquantadue,11**) di cui € **6.353,96** (diconsi **seimilatrecentocinquantetre,96** €) per costi della sicurezza non compresi nei lavori e non soggetti a ribasso d'asta.

Le opere sono riconducibili alla categoria **prevalente OS6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI** Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di

---

NOVABITA SOCIETA' COOPERATIVA  
PIAZZA DANTE, 4  
27100 PAVIA  
P.IVA 02320020189

TEL 0382.1866690  
EMAIL INFO@NOVABITA.IT

carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.

Importo €: **510.000,00** (diconsi **cinquecentodiecimila,00**)

Le ulteriori categorie diverse dalla prevalente a qualificazione obbligatoria sono:

COD	DEFINIZIONE	€	%
OS 6	FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	510.000,00	77,06%
OG 3	STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	€ 94.871,92	14,19%
OS 8	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	€ 42.500,008	6,36%
OS 3	IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	€ 15.980,19	2,39%
<b>TOTALE</b>			<b>668.352,11</b>

### Art. 3 - modalità di stipulazione del contratto

Il contratto d'appalto è stipulato a corpo

L'importo dei lavori a corpo, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti.

Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

### Art. 4 - descrizione dei lavori

L'intervento è strutturato in undici (11) ambiti di intervento:

1. L'installazione di un IMPIANTO SOLARE TERMICO dimensionato per coprire buona parte dei fabbisogni termici di acqua calda sanitaria degli spogliatoi a servizio del campo da calcio a 11.
2. Verrà integralmente sostituito il manto impermeabile di copertura del fabbricato con servizio cucina.
3. Verrà integralmente sostituito il manto impermeabile di copertura del fabbricato con servizio Bar.
4. Saranno sostituiti entrambi i manti di copertura senza modifiche alla struttura in legno lamellare che è ancora in perfette condizioni d'uso dei due campi da tennis.
5. Si prevede la rimozione completa della pavimentazione di finitura dei campi da tennis mantenendo il sottofondo esistente e l'installazione di una nuova pavimentazione tecnica in materiale sintetico.
6. Saranno sostituiti entrambi i manti di copertura senza modifiche alla struttura in acciaio che invece è ancora in perfette condizioni d'uso relativa ai due campi da calcio a 5 affiancati.
7. Saranno rimossi completamente i manti erbosi e sostituiti con nuovi manti omologati per il gioco del calcio a 5 nei due campi da calcio a 5 affiancati.

8. Si prevede la sostituzione del manto di copertura senza modifiche alla struttura in acciaio relativa al campo da calcio a 5.
9. Sarà rimosso completamente il manto erboso e sostituito con nuovo manto omologato per il gioco del calcio a 5.
10. Il campo in erba sintetica per il gioco del calcio a 11 per le categorie giovanili e fino alla 3° categoria dovrà essere integralmente rimosso e sostituito con un nuovo manto omologato per le suddette categorie.
11. Si prevede pertanto la sostituzione delle pavimentazioni in marmette deteriorate con masselli autobloccanti da 6 – 8 cm di spessore idonei per il passaggio pedonale e di mezzi meccanici leggeri < 35 q.li.

Descrizione sommaria delle lavorazioni previste:

- Opere provvisorie (montaggio, smontaggio e nolo di: recinzioni temporanee, ponteggi interni, piani di lavoro interni, ponteggi esterni normali, e di forza, piattaforme mobili);
- Interventi di demolizioni di Manti di copertura in PVC, manti in erba sintetica, guaine bituminose, pavimenti esterni in cemento, ricerca dei sistemi impiantistici di approvvigionamento, distribuzione e scarico dei servizi igienici esistenti;
- Esecuzione di assistenze murarie alle opere impiantistiche
- Costruzione di nuovi manti di copertura impermeabili in poliestere biplasmato in PVC in singolo o in doppio telo
- Costruzione di nuovi manti erbosi in erba sintetica omologata per attività sportiva per campi da calcio a 5 ed a 11.
- Costruzione di membrana di tipo bitume polimero per l'impermeabilizzazione del fabbricato ad uso bar e cucina con finitura ad alta riflettanza per ridurre il surriscaldamento estivo
- Formazione di cordature messa in quota di chiusini e pavimentazioni per esterni in masselli autobloccanti
- Installazione impianto solare termico ad integrazione centrale termica esistente.

## **Art. 5 - forma e principali dimensioni delle opere**

Le opere oggetto di intervento hanno le seguenti dimensioni principali:

1. L'installazione di un IMPIANTO SOLARE TERMICO occupa una superficie in copertura pari a circa 12,00 mq, ed è abbinato ad un bollitore solare con capacità pari a 1000 l.
2. Il manto impermeabile di copertura del fabbricato con servizio cucina presenta delle dimensioni in pianta pari a ml 12,00 x ml 18,00 per una superficie pari a 216,00 mq e forma rettangolare.
3. Il manto impermeabile di copertura del fabbricato con servizio Bar, presenta dimensioni in pianta pari a ml 17,00 x ml 17,00 per una superficie pari a 289,00 mq, e forma indicativamente quadrata.
4. Le coperture dei due campi da tennis hanno dimensioni in pianta pari a ml 18,60 x 36,80, altezza massima pari a 9,50 ml e presentano la tipica forma ad arco delle coperture sportive su archi in legno lamellare.
5. La pavimentazione di finitura dei campi da tennis ha dimensioni in pianta pari a ml 18,20 x 36,40 dovranno essere realizzate mantenendo il sottofondo esistente e installando di una nuova pavimentazione tecnica in materiale sintetico.
6. La copertura dei due campi per il calcio a 5 coperti per la quale è prevista la sostituzione del telo ha la forma a doppio arco con dimensioni pari a 44,00 ml di lunghezza e 25,60 ml di estensione del singolo arco per un totale di 53,20 ml.
7. I tappeti erbosi da sostituire sono due e hanno dimensioni pari a ml 21,50 x 43,90.
8. La copertura del campo per il calcio a 5 singolo ha forma ad arco con dimensioni pari a 44,00 ml di lunghezza e 25,60 ml di estensione del singolo arco per un totale di 45,30 ml.
9. Il tappeto erboso da sostituire ha dimensioni pari a ml 21,50 x 43,90.

10. Il campo in erba sintetica per il gioco del calcio a 11 per le categorie giovanili e fino alla 3° categoria dovrà essere integralmente rimosso e sostituito con un nuovo manto omologato per le suddette categorie, il campo misura 97,00 ml x 57,00 ml.
11. Si prevede pertanto la sostituzione delle pavimentazioni in marmette deteriorate con masselli autobloccanti da 6 – 8 cm di spessore idonei per il passaggio pedonale e di mezzi meccanici leggeri < 35 q.li, per una superficie in pianta complessiva pari a circa 2.000 mq.

La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano specificati nel dettaglio dagli elaborati progettuali tavole, relazioni, computo metrico allegati al contratto e da quanto descritto nel presente Capitolato.

## **Art. 6 - variazioni alle opere progettate**

Dovranno, essere rispettate le disposizioni cogenti previste dal D.lgs. n. 50/2016 ed i relativi atti attuativi, unitamente agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore fino all'approvazione dei nuovi decreti attuativi.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi.

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto ai dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

## **Art. 7 - ordine da tenersi nell'andamento dei lavori**

L'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori apportando delle modifiche rispetto al cronoprogramma delle opere rispettando il termine ultimo di consegna e purché esso, a giudizio della direzione lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere.

L'Appaltatore presenterà alla direzione dei lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, nel pieno rispetto del cronoprogramma di progetto.

## **Art. 8 - osservanza del capitolato speciale e di particolari disposizioni di legge**

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal D.lgs. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché degli articoli del D.P.R. 207/2010 ancora in vigore.

L'appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 o impartite dalle A.S.L., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente

---

NOVABITA SOCIETA' COOPERATIVA

PIAZZA DANTE, 4

27100 PAVIA

P.IVA 02320020189

TEL 0382.1866690

EMAIL INFO@NOVABITA.IT

esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia..

## **CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 9 - interpretazione del capitolato speciale**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Negli altri casi vale quanto descritto.

In caso di norme del Capitolato generale o del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

### **Art. 10 - documenti che fanno parte del contratto**

Ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 207/2010 sono parte integrante del Contratto d'appalto:

- il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, come elencati nell'allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- cronoprogramma
- elenco prezzi unitari

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti;
- c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

### **Art. 11 - condizioni d'appalto**

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di

lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Nell'accettare i lavori sopra designati l'appaltatore dichiara:

- di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la località interessata dai lavori e di avere accettato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
- di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze e gli elementi che influiscono tanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- di aver considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fluire di discariche private, a distanze compatibili con l'economia dei lavori;
- di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole;
- di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

L'appaltatore non potrà quindi eccipere durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

## **Art. 12 – Fallimento dell'appaltatore**

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106 ;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a

norma dell'articolo 136, comma 1,

pag.15secondo e terzo periodo;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli

Obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 del D.lgs 40/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

## **Art. 13 – Garanzie**

### **GARANZIA PROVVISORIA**

In base all'art. 75, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 l'Impresa dovrà disporre di una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2% dell'importo del prezzo base indicato nel bando, al momento della presentazione delle offerte, con l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione provvisoria realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a

---

NOVABITA SOCIETA' COOPERATIVA

PIAZZA DANTE, 4

27100 PAVIA

P.IVA 02320020189

TEL 0382.1866690

EMAIL INFO@NOVABITA.IT

semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La validità della fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

#### **GARANZIA DEFINITIVA**

Al momento della stipulazione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 113 comma 1 del D. Lgs. 163/2006

In caso di ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, secondo quanto disposto dal sopra citato articolo di legge.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

12La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell'Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.

L'Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d'ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte.

#### **RIDUZIONE DELLE GARANZIE**

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 75, comma 7 del D. Lgs 163/2006.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma precedente. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l'Impresa dovrà provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale.

### **Art. 14 – Coperture Assicurative**

A norma dell'art. 103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è pari all'importo contrattuale per il rischio di Esecuzione dei lavori, mentre la garanzia di Responsabilità Civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori è pari ad €. 1.000.000,00 (diconsi euro un milione/00).

---

NOVABITA SOCIETA' COOPERATIVA

PIAZZA DANTE, 4

27100 PAVIA

P.IVA 02320020189

TEL 0382.1866690

EMAIL INFO@NOVABITA.IT

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a €. 1.000.000,00 (dionisi euro un milione/00).

Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

## **Art. 15 Disciplina del subappalto**

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, Per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
- b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere  
In cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 Del Codice dei contratti.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di Rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n.47 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:

OS 3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE;

OS 8 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

OG 3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE

## AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

## CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

### Art. 16 - consegna dei lavori - programma operativo dei lavori

1. Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, l'appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
2. L' appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.
3. Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
4. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore può presentare una proposta di Programma Operativo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori in coerenza con i tempi contrattuali di ultimazione dei lavori.
5. Il Programma Operativo dettagliato per l'esecuzione dei lavori sarà impegnativo per l'Impresa e può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
  - per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - Qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato e aggiornato;
  - per sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore;
  - Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

L'appaltatore, a sua cura e spesa, ed ogni qualvolta sia necessario aggiornare le tavole progettuali, dovrà preventivamente fornire alla Direzione dei Lavori i disegni costruttivi delle opere in scala idonea e comunque non

inferiore a 1:50, che dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. prima della loro esecuzione. Inoltre, dovrà procedere ad una verifica ed eventuale aggiornamento dei calcoli statici del progetto esecutivo. Gli elaborati grafici aggiornati, dovranno far parte del fascicolo tecnico per le successive opere di manutenzione cui sarà soggetta l'opera finita ai sensi delle normative vigenti.

### **Art. 17 - inizio e termine per l'esecuzione - penale per il ritardo - consegne – sospensione dei lavori**

1. L'appaltatore dovrà a sua cura e spese
2. L'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di **giorni 120 (centovent)** naturali e consecutivi a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione del progetto esecutivo. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, che deve essere effettuata non oltre **45 giorni** dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
4. Qualora nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenti a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente tale termine, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Nel caso in cui sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione poiché l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. In caso di ritardo nell'inizio delle opere oltre **15 giorni**, sarà applicata la penale indicata nel capitolato prestazionale.
6. Qualora il ritardo dovesse determinare un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto come previsto dall'Art 117 del Regolamento (D.P.R. 554/99).

### **Art. 18 - inizio e termine per l'esecuzione - penale per il ritardo - consegne – sospensione dei lavori**

1. L'appaltatore è tenuto, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi, previsti per l'esecuzione, indicato in precedenza.
2. Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
3. Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
4. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

5. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.
6. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

## **Art. 19 – Proroghe e differimenti**

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 18, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 18.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

## **Art. 20 - ordini della direzione dei lavori**

Le opere, le prestazioni e le eventuali varianti rispetto al progetto esecutivo, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione Lavori.

Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole d'arte, la Direzione dei lavori ordinerà all'appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il risarcimento all'Ente dei danni eventuali.

L'appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni ai sensi del D.P.R. 554/99 e D.M. 145/2000.

Nessuna variante o aggiunta nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori.

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della DL;

- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del Regolamento generale.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.

Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

## **Art. 21 – Inderogabilità dei termini di esecuzione**

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

1. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
2. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
3. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
4. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
5. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
6. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore

- né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
7. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
  8. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  9. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

## **CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 22 – Lavori a corpo**

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie (se previste) e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del Regolamento generale.

4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del Regolamento generale.

5. Gli oneri di sicurezza sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 184 del Regolamento generale, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria

responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera.

## **Art. 23 – Eventuali lavori a misura**

Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori, del Regolamento generale, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

## **Art. 24 – Eventuali lavori in economia**

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

- per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati;
- per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.

Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste.

## **CAPO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA**

## **Art. 25 - disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori - invariabilità dei prezzi - nuovi prezzi**

I prezzi unitari indicati negli elaborati Elenchi Prezzi Unitari, allegati al contratto, sono comprensivi e compensano quanto segue:

Circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

Circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

Circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

circa i lavori compiuti, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera, opere provvisoriale, opere di sollevamento e movimentazione, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, trasporti a discarica, oneri di conferimento a discarica, ecc., e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 133 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n.163.

Vale altresì quanto altro stabilito dallo stesso art. 133, comma 3 della medesima legge.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'Elenco Prezzi allegato, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, Regolamento di attuazione in materia di LL.PP.

## **Art. 26 - prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere e lavori previsti nell'appalto**

Relativamente alle modalità d'esecuzione, norme di misurazione di ogni lavorazione, requisiti d'accettazione dei materiali e componenti, specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, all'ordine da tenersi nello svolgimento delle specifiche lavorazioni si farà riferimento alla normativa UNI, UNI-CIG, ISO, C.N.R. e C.E.I. nonché a tutta la normativa specifica in materia.

## **CAPO 6 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

## **Art. 27 - oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore - responsabilità dell'appaltatore**

Oltre gli oneri previsti dal D.M. 145/2000 Capitolato generale di Appalto e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore di cantiere, che dovrà altresì essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale; un eventuale suo allontanamento per ordine della Direzione Lavori, previo semplice avviso all'appaltatore, obbligherà quest'ultima alla sua immediata sostituzione sollevando la Stazione appaltante da ogni conseguenza.

Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore Tecnico, (geometra o laureato in ingegneria/architettura), pratico di lavori impiantistici, professionalmente abilitato ed iscritto al relativo albo professionale.

Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Responsabile della Sicurezza ai sensi della normativa vigente e regolarmente abilitato.

I movimenti di terra, inclusi eventuali oneri di smaltimento a discarica autorizzata, ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, in conformità al PSC, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti

La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno indicati nel PSC, di locali ad uso Ufficio del personale della Direzione Lavori ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati e/o raffrescati a seconda delle richieste della Direzione Lavori, compresa la relativa manutenzione. Faranno carico all'appaltatore tutte le spese di allacciamento, di uso e della relativa manutenzione.

La costruzione di locali e strutture di servizio per gli operai quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati e fornitura di un sufficiente numero di servizi igienici e di locali con acqua corrente, ad uso degli operai addetti ai lavori. Tali servizi igienici saranno provvisti di fogna per il regolare scarico dei liquami nelle vicine fogne pubbliche o del tipo servizio igienico chimico

L'appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

L' esecuzione, presso gli Istituti incaricati e Laboratori autorizzati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi, compresi gli eventuali oneri di trasferta del personale della stazione appaltante addetto alla Sorveglianza e Direzione dei Lavori, qualora si renda necessario assistere ad eventuali prove di laboratorio fuori sede. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

L' esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su solai, strutture in carpenteria metallica e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.

Redazione di calcoli strutturali di opere in c.a. o di dimensionamento tecnologico che dovessero rendersi necessarie, a firma di tecnico laureato e regolarmente abilitato allo svolgimento di tali attività.

Risarcimento di danni, di ogni genere, che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, venissero arrecati alle proprietà private laterali alla strada, quando le condutture ricadano in sede stradale o lateralmente alla zona strettamente necessaria per il deposito delle terre provenienti dagli scavi per la tubazione, quando ricada in sede propria, nonché danni ad animali e a persone, sollevando da ogni responsabilità la Stazione appaltante ed il suo personale.

Fornitura dal giorno della consegna dei lavori fino al collaudo, di strumenti topografici, personale, mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni e verifiche di ogni genere relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo lavori. È prescritta l'assoluta precisione degli strumenti e la loro idoneità all'uso in ogni tempo.

La fornitura di acqua per eventuali prove idrauliche di singole tratte di tubazione e per le prove di tenuta di vasche e/o serbatoi. L'acqua necessaria per dette prove dovrà avere i requisiti richiesti dalla Direzione dei lavori.

Manutenzione di tutte le opere eseguite in dipendenza dell'appalto, dalla loro ultimazione sino al collaudo.

Redazione dei disegni di dettaglio costruttivi, qualora necessari, in scala adeguata, dei manufatti. Tali disegni costruttivi dovranno essere sottoposti all'esame della Direzione lavori e i lavori non potranno aver inizio prima dell'approvazione da parte della stessa.

L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto, nonché il rispetto delle leggi relative alla assunzione di categorie protette. L'appaltatore dovrà comunicare, non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed assicurativi, l'elenco degli operai utilizzati nei lavori, copia autentica del Libro Matricola e Libro Paga, Nulla Osta Lavoro, rilasciato dagli uffici preposti per ciascun dipendente impiegato nei lavori in questione, integrato della data di assunzione degli stessi, e di comunicare la data di eventuali licenziamenti dei dipendenti precedentemente comunicata. L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.

L'appaltatore dovrà provvedere alla puntuale produzione e stampa della documentazione fotografica dei lavori, nei formati richiesti dalla D.L., assumendosene per intero gli oneri relativi.

La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte subappaltatrici.

Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento.

L'attuazione di quanto previsto nei piani di sicurezza di cui all' art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. In particolare l'appaltatore dovrà rilasciare, dopo aver preso visione del Piano della sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo e prima dell'effettivo inizio lavori, idonea dichiarazione a firma del titolare (o Amministratore se trattasi di Società) e del Responsabile della sicurezza di accettazione dello stesso Piano (ovvero di integrazione con proprie schede) e di impegno ad attuarlo e a farlo rispettare agli operai ed addetti tutti. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore restandone sollevata la stazione appaltante.

Trasmissione alla stazione appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi dell'art. 118 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n.163. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare

Produzione di grafici, disegni, rilievi ed elaborati vari relativi alle opere in esecuzione da allegare ai rispettivi stati di avanzamento lavori.

Conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendo a proprie spese con opportune opere provvisorie.

Richieste di nulla osta, autorizzazioni, approvazioni, ecc. presso gli enti preposti, necessari per la realizzazione dei lavori; comprese le autorizzazioni per eventuali spostamenti piano altimetrici delle reti tecnologiche esistenti e interferenti con il progetto, che dovessero rendersi necessari per la buona riuscita dei lavori senza che esso appaltatore nulla possa pretendere rispetto a quanto previsto nell'elenco prezzi di contratto.

Resta inoltre patto espresso e convenuto, a tutti gli effetti, che l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta di maggior compenso, di qualunque genere e sotto qualsiasi forma, per gli eventuali tempi passivi (acquisizioni di permessi, licenze, nulla osta, controlli ecc. degli Enti competenti per legge) comunque determinatisi e quindi, per i ritardi consequenziali rispetto al periodo di tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori.

Custodia, conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino all'emissione del Certificato di collaudo provvisorio o Regolare esecuzione.

Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla stazione appaltante, senza che l'appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

Entro 30 (trenta) giorni dal verbale di ultimazione l'appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà, con la rimozione di tutti i materiali residuati, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti, nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.

Fornitura ed esposizione all'esterno del cantiere, come dispone la Circ. Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, di due cartelli di dimensioni non inferiori a m 1,00 (larghezza) per m 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati: la stazione appaltante, l'oggetto dei lavori, il nominativo dell'appaltatore, dei Progettisti, del Direttore dei lavori e dell'Assistente dei lavori; ed anche, ai sensi dell'art. 118 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n.163, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché i dati di cui al comma 2, n. 3 dello stesso art. 118.

Predisposizione della segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro nel rispetto del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Conservazione e consegna alla stazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico o storico che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori.

Redazione di elaborati grafici, sottoscritti da tecnici abilitati, illustranti lo stato finale dell'opera nelle sue componenti architettoniche, strutturali, e impiantistiche (di detti elaborati saranno fornite una copia cartacea e una copia su supporto informatico). L'appaltatore dovrà inoltre produrre tutte le necessarie certificazioni degli impianti realizzati come previsto dalle leggi vigenti.

Deposito presso la stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle rispettive lavorazioni, del/i contratto/i di subappalto e cottimo. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. 2 del presente Capitolato. Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

L'appaltatore dovrà garantire la disponibilità di aree occorrenti per eventuali interventi di altre ditte esterne alle quali siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto: nessun onere aggiuntivo potrà essere preteso dall'appaltatore per tale motivazione. Inoltre, è da considerarsi compreso nel corrispettivo dell'appalto anche qualsiasi eventuale onere aggiuntivo determinato dall'eventuale intervento di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto; pertanto, anche in questo caso nessun onere aggiuntivo potrà essere preteso dall'appaltatore.

L'Impresa appaltatore prima dell'inizio dei lavori dovrà acquisire tutti i dati relativi ad opere impiantistiche esistenti, facendosi carico di ogni onere necessario a tali acquisizioni, evidenziando con particolare attenzione le reti impiantistiche esistenti che sono in prossimità dei lavori di progetto. L'appaltatore dovrà inoltre realizzare con adeguate tempistiche le opere di protezione, e/o eventuali spostamenti e deviazioni di reti esistenti prima dell'inizio dei lavori che interferiscono, in accordo con gli Enti erogatori dei servizi. Tali opere dovranno essere dettagliatamente inserite nel programma dei lavori.

Proteggere con materiali e tecniche adeguate tutte le opere esistenti al fine di preservarne l'integrità durante il corso dei lavori, con particolare riferimento ai condotti delle reti impiantistiche esistenti ed interferenti con i lavori in oggetto; è a carico dell'appaltatore il ripristino di tutte le opere eventualmente danneggiate da effettuarsi al termine dei lavori.

L'elaborazione e stesura dei disegni costruttivi di cantiere relativi alle diverse categorie di opere da eseguire, in scala adeguata, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni. In caso di mancata consegna di tali disegni costruttivi di cantiere la responsabilità dell'esecuzione dei relativi lavori sarà a totale carico dell'appaltatore, e conseguentemente non verranno contabilizzati fino alla formale approvazione dei disegni costruttivi.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri per la messa in funzione degli impianti e dell'ottenimento delle certificazioni per il collaudo degli stessi e per la regolare attivazione (es. prove dei fumi dell'impianto termico, prove di

tenuta, ecc.), comprese quelle per l'ottenimento dell'allacciamento ai vari Enti o Società dei pubblici servizi e della fornitura dei relativi contatori.

L'appaltatore in concomitanza con la consegna finale dell'opera alla stazione appaltante ha l'obbligo di fornire alla stessa, minimo numero tre copie di chiavi per ogni serratura installata, munite di cartellino con indicato il riferimento alla serratura di pertinenza.

L'esecuzione o la presentazione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori.

La consegna, prima della smobilizzazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale di scorta, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei.

L'obbligo dell'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno, a discrezione e in ogni tempo, ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che viene datato e conservato.

L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», allegata al presente Capitolato sotto la lettera in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:

- informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
- intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

## **Art. 28 - spese contrattuali, imposte, tasse**

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

---

NOVABITA SOCIETA' COOPERATIVA  
PIAZZA DANTE, 4  
27100 PAVIA  
P.IVA 02320020189

TEL 0382.1866690  
EMAIL INFO@NOVABITA.IT

- le spese contrattuali di cui all'articolo 8 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
- marche da bollo sui documenti amministrativi e contabili dell'appalto.

## **Art. 29 - danni di forza maggiore e difetti costruttivi**

Non verrà accordato all'appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie, o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.

Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni dell'art.20 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000); per eventuali difetti costruttivi, invece, si applicano le disposizioni contenute nell'art.18 del medesimo Capitolato Generale.

### Art. 45 - trattamento dei lavoratori

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente capitolato, l'appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
2. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa appaltatrice stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
3. L'appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
4. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
5. L'appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, all'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 ed all'art. 131 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n.163.
6. L'appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici.
7. L'appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.
8. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie/artigiani edili vigente al momento della firma del contratto.
9. L'appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

## CAPO 07 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

### Art. 30 - sicurezza dei lavori da controllare da parte del progettista sicurezza cantiere

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 10 del Decreto n. 81 del 2008.

L'appaltatore, prima della dell'inizio dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, potrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo (di cui all' art.100 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni)

L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

È altresì previsto che prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso, al fine di adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano di Sicurezza e coordinamento, così eventualmente modificato e/o integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito ed onere dell'appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza costituiscono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, in qualunque modo accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto

In particolare l'appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione:

- copia del proprio Documento di Valutazione Rischi;
- copia della comunicazione all'ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in cui si colloca l'appalto.

Il Piano (o i Piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il Piano (o i Piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- l'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

- L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il Piano (o i Piani) di Sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

## **Art. 31 – Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere**

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

## **Art. 32 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza**

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
- L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
- Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
- nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
- nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

## **Art. 33 – Piano operativo di sicurezza**

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).

## **CAPO 08 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art. 34 – Accordo bonario**

Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti.

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento

Attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

**Collegio consultivo tecnico**

In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute

pag.30di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto. Le proposte di transazione formulate del collegio costituito con le modalità dell'art. 207 del D.lgs. n. 50/2016, non saranno comunque vincolanti per le parti.

**Arbitrato**

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all'albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4,5 e 6 dell'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016, determina la nullità del lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Collegio arbitrale deciderà con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite.

Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC potrà esprimere parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbligherà le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito.

## **PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE**

### **CORPO 1 – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI – ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE**

#### **Art. 1 qualità e provenienza dei materiali**

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione, siano riconosciuti della migliore qualità della specie e corrispondano ai requisiti appresso indicati.

Quando la Direzione dei Lavori avrà rifiutata qualche provvista perché ritenuta, a suo insindacabile giudizio, non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri, a cura e spese all'Appaltatore.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.

#### **Art. 2 teli di copertura**

I teli di copertura per la sostituzione dovranno rispettare le seguenti caratteristiche minime:

Telo copertura monostrato in tessuto ad alta tenacità, spalmato in PVC su ambo i lati, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti, colore bianco translucido o panna per la parte superiore e verde o marroncino per le testate e sui lati per un'altezza di m. 2,40, con giunzioni a tenuta, realizzate con saldatura elettronica, rinforzato sui bordi e sui punti di contatto continuo, avente le seguenti caratteristiche tecniche:

Resistenza alla fiamma secondo norme C.S.E. RF 1/75 e C.S.E. RF 3/77 - classe II

Resistenza alla trazione: N/5 cm. 3000 Resistenza allo strappo: N 400

Peso: gr. 750 - 800 per mq.

#### **Art. 3 Opere in erba sintetica e accessorie**

Il manto in erba sintetica per i campi da calcio a 5 dovrà garantire le seguenti caratteristiche minime mm. 40+2 (11.000 Punti) verde, fibrillato dritto, di ottima resistenza e durabilità, spalmato con compound di lattice di gomma. Compresa la fornitura di sabbia silicea di granulometria  $0,4 \div 1,25$  mm, lavata ed intasata con gomma (1° strato di sabbia silicea al quarzo per circa Kg. 20 a mq, per stabilizzare e zavorrare il manto su tutta la sua superficie; 2° strato di gomma incapsulata verde bicolore ecologica per circa Kg. 7 al mq a completare l'intasamento) con apposite attrezzature e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Dovrà essere realizzata anche la formazione permanente della segnaletica del calcetto mediante intaglio ed incollaggio delle linee bianche, nel rispetto delle dimensioni standard previste dai regolamento per i campi da calcio a 5 come descritto nelle tavole tecniche di progetto.

La fornitura e l'installazione delle nuove porte per il gioco del calcio a 5 in acciaio zincato e verniciate a polvere di colore bianco.

Il manto in erba sintetica per il campo a 11 dovrà garantire le seguenti caratteristiche minime: mm. 55+2 20.160 Punti verde, Mix monofilo dritto e fibrillato riccio, di ottima resistenza e durabilità, spalmato con compound di lattice di gomma. Compresa la fornitura di sabbia silicea di granulometria  $0,4 \div 1,25$  mm. Lavata ed intasata con gomma (1°

strato di sabbia silicea al quarzo per circa Kg.16 a mq. Per stabilizzare e zavorrare il manto su tutta la sua superficie; 2° strato di gomma termoplastica di colore a scelta del cliente ecologica certificata per circa Kg. 14 al mq a completare l'intasamento con apposite attrezzature e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

#### **Art. 4 TRACCIAMENTO CAMPO A 11**

Dovrà essere realizzata la formazione permanente della segnaletica del calcio a 11 mediante intaglio ed incollaggio delle linee bianche realizzate con il medesimo filato della parte in erba sintetica verde.

Le dimensioni delle linee dovranno rispettare i requisiti specificati nelle tavole di progetto.

Dovranno essere rispettate le dimensioni previste dal regolamento LND standard approvato in data 28 Novembre 2013 per la partecipazione a gare ufficiali fino alla terza Categoria.

In particolare dovranno essere garantiti idonei spazi di sicurezza tra il campo da gioco e la recinzione (campo di destinazione) pari a 2,50 ml in corrispondenza delle linee laterali e pari a 3,50 ml in corrispondenza delle linee di fondo campo.

#### **Art. 5 Pavimenti sportivi in mescola di PVC**

Il pavimento sportivo costituito da più strati indelaminabili di mescola omogenea a base di cloruro di polivinile con l'inserimento di una speciale fibra di vetro all'interno della struttura che garantisce l'ottenimento e una elevata stabilità dimensionale. Il prodotto applicato dovrà inoltre garantire notevoli permanenti caratteristiche igieniche che dovranno essere assicurate da appositi trattamenti antibatterici.

POSA In OPERA: il pavimento verrà appoggiato sul sottofondo piano e liscio, consistente, mediante la sola saldatura dei giunti a caldo con cordolo in PVC, o con saldante chimico a freddo idoneo per le attività agonistiche a caratteristiche temporanee con possibilità di pratico riutilizzo mediante saldatura dei teli a freddo. Colore unico a vostra scelta della DL tra quelli disponibili a standard.

Dovrà inoltre essere eseguita la tracciatura del campo da tennis regolamentare secondo le indicazioni della federazione come riportato nella tavola di riferimento.

#### **Art. 6 Masselli autobloccanti**

Pavimentazione realizzata in masselli autobloccanti in CLS di spessore cm. 6, con finitura monostrato, delle dimensioni di cm. 19,4 x 9,6, di colore a scelta della DD.LL., realizzato con inerti ad alta resistenza a granulometria controllata e ottimizzata. Tali masselli dovranno essere marcati CE ed avere tutte le caratteristiche di cui alla normativa UNI EN 1338.

In particolare, per l'accettazione della fornitura, l'azienda fornitrice dovrà: 1- essere dotata di Sistema Qualità Certificato secondo la norma UNI – EN – ISO 9001/2008; 2- essere dotata di Certificazione Volontaria di Prodotto secondo il regolamento 3- particolare ICMQ S.p.A. per masselli in calcestruzzo per pavimentazione, in conformità alla norma di riferimento UNI EN 1338; 4- garantire che tutti i masselli sono prodotti con il solo impiego di materiali quali ghiaia, sabbie, inerti secondo la UNI EN 12620 e cemento secondo la UNI EN 197; 5- di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente Idrosolubile sul peso totale a secco del cemento. Tale pavimento sarà posato a secco su letto di sabbioncino, nello spessore variabile di 3 – 5 cm (massimo), e disposto secondo l'effetto estetico richiesto. Saranno opportunamente tagliati con taglierina a spacco tutti i masselli che non potranno essere inseriti integralmente. La pavimentazione sarà successivamente battuta con apposita piastra vibrante e cosparsa in superficie di sabbia fine (granulometria 0 – 2 mm.), pulita e asciutta. La rimozione dell'eccesso di sabbia sarà effettuata dopo un periodo sufficiente a garantire il corretto intasamento dei giunti tra i singoli masselli.

#### **Art. 7 Cordoli in calcestruzzo vibrocompresso**

Fornitura e posa in opera di cordoli di calcestruzzo retti o curvi realizzati in calcestruzzo vibrocompresso ad alta

resistenza, conformi alla norma UNI EN 1340. I cordoli dovranno essere accompagnati da marcatura CE obbligatoria. Il fornitore dei masselli dovrà essere in possesso della certificazione di sistema Qualità Aziendale UNI-EN-ISO 9001:2000. I cordoli saranno allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento, escluso il sottofondo. Compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto altro occorre per garantire l'esecuzione dell'opera a regola d'arte.

## **Art. 7 Impermeabilizzazioni**

Le impermeabilizzazioni delle coperture piane dovranno essere eseguite utilizzando materiali che rispettino le seguenti caratteristiche:

Provvista e posa in opera di spalmatura di soluzione bituminosa (Primer) in solvente a rapida essiccazione stesa a rullo o a pennello in ragione di 300 g circa a mq, atta a costituire ponte di Adesione saldamente ancorato al massetto esistente. E' importante che le superfici da verniciare siano il più possibile asciutte, prive di oli o polveri sfarinanti.

L'imprimatura dovrà penetrare nella superficie cementizia fissando la polvere, ma non deve in nessun caso creare una pellicola continua. La presenza visiva di chiazze di colore diverso

Il primer dovrà garantire i seguenti parametri prestazionali: Massa volumica 20° C 0,90-1,00 Kg/cm<sup>3</sup> Viscosità a 20°C 20-25" DIN 4 Tempo di essiccazione fuori polvere a 20°C 240 - 360 min Tempo di essiccazione in profondità 360 - 480 min Punto di infiammabilità non infiammabile.

Provvista e posa in opera di membrana a base bituminosa a base di bitume polimero, mediante rinvenimento a fiamma con giunti sormontati di 7 - 10 cm debitamente stuccati a caldo, su superfici piane di spessore di 4 mm, primo strato di tenuta.

Il primo strato di tenuta dovrà essere eseguito utilizzando una membrana impermeabile bituminosa prefabbricata a base di bitume modificato con polimeri elastoplastomerici (APP), armata con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con vetro, dello spessore di 4 mm, tipo Phoenix Star. La membrana possiede caratteristica di flessibilità alle basse temperature di -15°C da nuova secondo UNI EN 1109, di -5°C dopo invecchiamento di 6 mesi a 70°C secondo UNI EN 1296 / UNI EN 1109 e stabilità di forma a caldo di 130 °C sia da nuova che dopo invecchiamento, con medesima prova, secondo UNI EN 1296 / UNI EN 1110. La membrana assicura le proprie qualità con il controllo nel tempo attraverso asseverazione esterna di ITC-CNR (Istituto per le Tecnologie della Costruzione - Consiglio Nazionale delle Ricerche) e BBA (British Board of Agrément), garantendo i requisiti di durabilità e di mantenimento delle caratteristiche fisico-meccaniche nel tempo, attestati attraverso certificazioni Agrément DVT n° 0005/10 e Agrément Certificate BBA n° 99/3586. La membrana possiede marcatura CE secondo le direttive specificate nella norma UNI EN 13707 (Membrane flessibili per impermeabilizzazioni).

Il secondo strato di tenuta dovrà essere realizzato utilizzando una membrana impermeabile che, grazie ai processi produttivi di esclusivo coating "ceramizzato", dovrà garantire elevatissimi valori di riflettività o riflettanza solare (81%) ed emissività (81%). Ciò significa che la membrana dovrà riflettere la maggior parte dei raggi solari che riceve e riemettere la maggior parte della piccola quantità di calore che assorbe. L'SRI (Solar Reflectance Index, calcolato secondo la ASTM E 1980-01) dovrà essere superiore a 90.

La membrana verrà posata in totale aderenza mediante fiamma di gas propano alla superficie d'accoglienza, previa eventuale adeguata preparazione se necessaria, con sfalsamento longitudinale dei teli. La membrana dovrà essere risvoltata lungo le pareti verticali come descritto nella specifica voce di dettaglio. Le sormonte longitudinali saranno saldate in totale aderenza mediante fiamma di gas propano per almeno 10 cm e quelle di testa per almeno 15 cm. Gli incroci a "T" tra più teli

## **Art. 8 Collettori solari di grande superficie**

Collettore di grande superficie specifico per impianti solari di grande potenza.

Il collettore di grande superficie deve essere adatto al montaggio su tetto inclinato con finitura in lamiera grecata. In sede di progettazione esecutiva dovranno essere verificati i sovraccarichi sulla copertura e gli ancoraggi al tetto per il controllo dell'azione del vento. L'alta qualità del collettore di grande superficie dovrà garantire la possibilità di essere fornito in un solo pezzo con un raccordo di mandata e di ritorno nelle dimensioni dai 4,04 ai 16,67 m<sup>2</sup>. Il materiale di fissaggio dovrà essere specifico per la sottostruttura esistente. Il collettore di grande superficie viene di norma

assemblato con i relativi collettori modulari.

Il prodotto fornito dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Collettori con certificazione Keymark

Assorbitore ad alte prestazioni: saldatura di tutto il tubo a meandri alla piastra dell'assorbitore (piegature incluse), rendimento più elevato grazie a una lunghezza termica più estesa

Rendimento elevato grazie al rivestimento in PVD,

Vasca collettori saldata CMT

Lunga durata di vita, costruzione robusta, resistente alla temperatura e agli agenti atmosferici

Montaggio semplice e veloce grazie ai collegamenti idraulici

Costruzione piatta (62 mm)

## Art. 9 Tubazioni per impianti solari

Per il collegamento dei collettori solari al bollitore dovranno essere impiegate esclusivamente tubazioni in metallo con ampia ondulazione, che presentano un'alta resistenza alla pressione, è semielastico e può quindi essere leggermente piegato manualmente per modificarne la forma. In questo modo è quindi possibile adattare facilmente il tubo flessibile ondulato alle esigenze e alle necessità personali. L'isolamento con rivestimento protettivo è resistente ai raggi UV, offre tutta la necessaria protezione dalle sollecitazioni meccaniche, è privo di PVC e CFC e può essere separato con semplicità, senza provocare alcuna perdita dell'effetto isolante. L'elemento che collega i due tubi ondulati preisolati può essere rimosso agevolmente con un coltello - senza provocare alcun danno all'isolamento. I tubi preisolati con cavi del sensore a due conduttori integrati e l'esclusiva tecnica di collegamento di mandata e ritorno consentono di risparmiare tempo e denaro in fase di montaggio. Ogni serpentino doppio dovrà essere fornito con 4 coperchi di protezione e 4 tubi retraibili per un montaggio resistente agli agenti atmosferici, che impedisce il rischio di introduzione di insetti o sporcizia atmosferica.

## Art. 10 Bollitore e accessori impianto solare termico

Bollitore solare in acciaio al carbonio S235JR con n. 1 serpentino fisso tubolare a sviluppo verticale con ampia superficie di scambio. Trattamento interno con vetrificazione secondo DIN 4753 p. 3. Dotato di flangia di ispezione e anodo al magnesio. Isolamento esterno amovibile in coppelle di PU rigido sp. 100mm per capacità di 1000 lt; Il Regolatore solare dovrà essere adatto a piccoli e medi sistemi solari e di riscaldamento, munito di ingressi e uscite per calorimetro (è necessario il misuratore di volume), connessione web (è necessario il modulo), nonché comando di pompe HE. Sono disponibili 10 sistemi preconfigurati a scelta. Possono essere aggiunte numerose funzioni, come ad es. drainback, disinfezione termica e protezione antiblocco; 2 ulteriori microtasti per l'accesso rapido al funzionamento manuale e alla funzione vacanza. LED di controllo di diversi colori integrati, per segnalazioni differenziate dei diversi stati dell'impianto. Controllo del automatico del funzionamento in conformità alla direttiva VDI 2169.

3 uscite relè (di cui 1 relè a bassa tensione a potenziale zero)

4 ingressi per sensori di temperatura Pt1000, Pt500 oppure KTY

1 ingresso impulsi per V40

2 uscite PWM per il comando di pompe HE con regolazione del numero di giri

Possibilità di connessione web (è necessario il modulo) Possibilità di scelta tra 10 sistemi di base preconfigurati

Controllo automatico del funzionamento secondo VDI 2169

## Art. 11 demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di guaine di impermeabilizzazione ed accessori, pavimentazioni in marmette di cls, manti erbosi esausti, manti di copertura da sostituire devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare gli elementi residui di cui il progetto prevede

---

NOVABITA SOCIETA' COOPERATIVA

PIAZZA DANTE, 4

27100 PAVIA

P.IVA 02320020189

TEL 0382.1866690

EMAIL INFO@NOVABITA.IT

il mantenimento.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti e alle dimensioni prescritte. Quando anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

I materiali di risulta dovranno essere raccolti separatamente e smaltiti presso centri specializzati nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti.

Il materiale di risulta (sfridi tagli flaconi vuoti ecc.) derivante dalle operazioni di costruzione dovrà essere adeguatamente trattato e smaltito.

Dovranno essere forniti i certificati di smaltimento di tutto il materiale di risulta proveniente dalle demolizioni e dalle lavorazioni.